



COMUNE DI GENOVA

Direzione Protezione Civile

ORDINANZA DELLA SINDACA

ATTO N. ORD 307 DEL 12/09/2025

OGGETTO: REVOCA PARZIALE - PER IL SOLO LOCALE CUCINA DELL'INTERNO 7 DI VIA ERNESTO STASSANO 31 - DELLE DISPOSIZIONI DI CHIUSURA E SGOMBERO CAUSA INCENDIO, DI CUI ALL'ORDINANZA DEL SINDACO N. 51 DEL 07/03/2025.

La Sindaca

Visto l'art. 54, commi 4 e 4 bis del D. Lgs. n 267/2000 (Testo Unico Enti Locali), che individua le competenze del Sindaco in tema di provvedimenti contingibili e urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;

Premesso che:

- in data 18/02/2025 il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco interveniva a causa di un incendio presso lo stabile di Via E. Stassano civ. 31 e disponeva la chiusura e lo sgombero degli appartamenti intt. 3,5 e 7;

- il personale dell'Ufficio Pubblica Incolumità provvedeva ad eseguire un sopralluogo presso gli appartamenti in oggetto e – preso atto delle verifiche delle condizioni di sicurezza e delle condizioni igienico sanitarie certificate da tecnico abilitato alla professione – confermava quanto disposto dai Vigili del Fuoco e disponeva la contestuale revoca parziale dello sgombero e della chiusura limitatamente all'interno 3 e all'interno 7 (locale cucina escluso) del civico 31 di Via E. Stassano;

Richiamata dunque l'Ordinanza Sindacale n. ORD. 51 del 07/03/2025 ad oggetto: *“Convalida di sgombero e chiusura con divieto di accesso agli appartamenti di Via E. Stassano civ. 31 interni 3,5 e 7 causa incendio del 18/02/2025 e contestuale revoca parziale delle misure di sgombero per l'interno 3 - intero appartamento - e per parte dell'interno 7, causa incendio”;*

Documento sottoscritto digitalmente

Ricordato che in data 08/09/2025, a seguito di avvenuti interventi di messa in sicurezza, l'Ufficio Pubblica Incolumità riceveva comunicazione che le opere strutturali da realizzare nell'unità immobiliare interno 5 per il rinforzo del solaio di separazione con il soprastante interno 7, limitatamente alla porzione del locale cucina, risultavano completate;

Acquisita l'attestazione ad oggetto "*Relazione Finale*", registrata con il protocollo PG.0436384.E del 08/09/2025, nella quale il Tecnico incaricato dichiara che, relativamente al rinforzo e ripristino del solaio laterocementizio danneggiato dall'incendio, si è provveduto a un ciclo di interventi con protezione dei ferri di armatura, ripristino della sezione dei travetti e placcaggio dei travetti con lamine di FRP (ovvero lamine di Carbonio, polimero fibrorinforzato);

Considerato che, in forza della relazione sopra citata e della dichiarazione di messa in sicurezza a firma dello stesso tecnico, l'Ufficio Pubblica Incolumità ha disposto la revoca parziale dell'Ordinanza Sindacale ORD-51-2025 con la nota prot. PG.0437023.U del 08/09/2025;

Dato atto che del provvedimento di revoca delle misure di chiusura è stata preventivamente inoltrata comunicazione al Prefetto, ex art. 54 comma 4 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con la sopra citata nota PG.0437023.U del 08/09/2025 e che, ai sensi delle medesime disposizioni, il presente provvedimento sarà allo stesso notificato;

Considerato altresì che:

- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Funzionario T.E.Q. dell'Ufficio Pubblica Incolumità Arch. Niccolò Poggesi;
- il Responsabile del Procedimento è la Dirigente della Protezione Civile Ing. Irene Marras che è incaricata di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento e che attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

ORDINA

anche a convalida di quanto disposto dall'Ufficio Pubblica Incolumità con la nota prot. PG.0437023.U del 08/09/2025:

- la revoca parziale delle misure cautelative, di cui all'ORD. 51 del 07/03/2025, per il solo locale, adibito a cucina, dell'interno 7 di Via E. Stassano 31 rimasto interdetto;
- il mantenimento delle misure cautelative relative all'interno 5 di Via E. Stassano 3;

DISPONE ALTRESÌ

che la presente ordinanza sia trasmessa:

- alla Segreteria Organi Istituzionali, per la notifica agli interessati nelle forme di Legge;
- alla Direzione di Area Corpo di Polizia Locale - Direzione Protezione Civile - Ufficio Pubblica Incolumità per quanto di competenza;
- al Comando Polizia Locale - Unità territoriale Ponente, per conoscenza e quanto di competenza;
- al Municipio 7 Ponente, per conoscenza e quanto di competenza;
- alla Direzione Servizi per Fragilità e Vulnerabilità Sociale;
- alla Direzione Entrate Tributarie e Canoni - Ufficio TARI/IMU, per conoscenza;
- ad AMIU Genova, per conoscenza;
- alla Direzione Edilizia Privata, per conoscenza;
- all'Ufficio Toponomastica - Sicurezza e Qualità, per conoscenza;
- al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, per conoscenza;
- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Genova, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

La violazione delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza può comportare responsabilità ai sensi dell'art. 650 c.p. ed è sanzionabile ai sensi dell'art. 7 bis D.Lgs. 267/2000.

IL VICESINDACO
ALESSANDRO LUIGI TERRILE

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.